

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 02/11/2021

Esame del ricorso n. 0725586/2021 del 06/05/2021

proposto da xxxxxx

nei confronti di 19275 – xxxxxxxx SPA



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 02/11/2021

### FATTO

La parte ricorrente riferiva di avere stipulato il contratto di finanziamento n. \*\*\*404 finalizzato all'acquisto di un depuratore; di avere ricevuto continui e ripetuti solleciti per il pagamento di penali per il ritardo nel pagamento delle rate; le rate sono state corrisposte spontaneamente senza alcun sollecito con un ritardo massimo di 18 giorni; l'intermediario pretende di addebitare, per detto ritardo, la somma di euro 10,00 a rata a fronte di una rata mensile pari ad euro 51,50; il contratto sottoscritto fra le parti, scarsamente leggibile, prevede un addebito di euro 10,00 per ogni rata insoluta ma il ricorrente ha provveduto al pagamento; in ogni caso detta pattuizione è nulla in quanto se si tratta di un interesse moratorio lo stesso dovrebbe considerarsi usurario; se, invece, si qualifica detto addebito come una clausola penale la stessa deve essere ritenuta vessatoria ai sensi degli art. 33 e ss. del codice del consumo e "manifestamente onerosa" ai sensi dell'art. 1384 cc. La parte ricorrente richiede la restituzione e la non debenza di euro 100,00.

Costitutosi ritualmente l'intermediario eccepiva: a) in data 15.11.2018 il ricorrente sottoscriveva il contratto di Prestito Finalizzato all'acquisto di un depuratore, contraddistinto dal n. \*\*\*404, per un importo finanziato di euro 3.000,00, oltre interessi convenzionali ed oneri accessori, da rimborsare in 60 rate mensili da euro 50,00 cad.; b) le condizioni generali del contratto e il documento "informazioni europee di base sul credito al consumo" indicavano in modo chiaro le condizioni economiche applicate al rapporto in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oggetto; c). sin dalla prima scadenza si sono verificati ripetuti e reiterati ritardi nel versamento delle rate rispetto alla data di scadenza contrattualmente pattuita; d) la posizione veniva, pertanto, affidata ad una società di recupero per la sollecita definizione delle somme scadute; e) in ragione di ciò, venivano addebitati al cliente i c.d. oneri di ritardato versamento, nella misura indicata in contratto.

L'intermediario chiedeva, quindi, di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Il Collegio rileva che le parti concordano nell'affermare che alcune delle rate sono state pagate in ritardo dal ricorrente il quale, tuttavia, ritiene che la penale applicata per detto ritardo sia ingiusta in quanto non prevista in contratto e in ogni caso sproporzionata.

L'intermediario riferisce, senza però fornirne prova, di aver affidato ad una società di recupero la posizione del ricorrente ed ha depositato un prospetto indicante le rate pagate in ritardo e i giorni di ritardo.

L'intermediario riferisce di aver applicato i c.d. oneri di ritardato versamento, nella misura indicata in contratto.

Le disposizioni previste in contratto riservano l'addebito dei costi per il ritardo nel pagamento nell'ipotesi in cui vi sia un *intervento di recupero stragiudiziale*.

Nel caso di specie l'intermediario si limita ad affermare di aver affidato ad una società di recupero crediti la posizione del ricorrente, tuttavia, non vi sono allegazioni documentali in merito a detto incarico e, pertanto, non vi è prova che l'intermediario abbia sopportato dei costi causati dai ritardi nei pagamenti.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta meritevole di accoglimento con la conseguenza che l'intermediario è tenuto alla restituzione al ricorrente della somma di euro 100,00.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI